

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 13 gennaio 2004

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2004 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile¹:

**Convenzione addizionale 2004 al Contratto nazionale mantello 2003–2005
del 17 novembre 2003**

- I. **Adeguamento dei salari effettivi**
1. **Tutti i lavoratori che rispondono ai requisiti indicati qui appresso (cifra 2) hanno diritto, dall'entrata in vigore della presente convenzione, a un aumento generale del salario effettivo di Fr. 20.– al mese o Fr. 0.15 all'ora. Per gli impiegati a tempo parziale che percepiscono un salario mensile, il diritto all'aumento si riduce in proporzione al grado di occupazione.**
2. **Hanno diritto all'aumento salariale tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi nel 2003; lo stesso vale per gli stagionali e i dimoranti temporanei che nel 2003 hanno lavorato almeno sei mesi per un'impresa assoggettata al CNM e che nel 2004 sono impiegati presso la stessa azienda. Il diritto all'aumento salariale secondo la cifra 1 presuppone inoltre la piena capacità lavorativa.**
3. **Per i salariati parzialmente inabili al lavoro ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a) CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sugli aumenti salariali, la cui aliquota può essere inferiore a quelle summenzionate. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 45 capoverso 2 CNM.**

¹ Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello del edilizia e del genio civile, FF 1998 4469–4471.

II. Adeguamento dei salari base (Modifica dell'art. 41 cpv. 2 CNM)

Secondo l'articolo 41 capoverso 2 CNM, il salario base per ogni classe salariale ammonta in franchi al mese o franchi all'ora (assegnazione vedi appendice 9):

Zone	Classi salariali				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	5705/31.75	5050/28.05	4855/27.00	4565/25.25	4040/22.45
BLU	5465/30.55	4975/27.70	4785/26.65	4440/24.65	3975/22.15
VERDE	5225/29.35	4905/27.35	4715/26.35	4315/24.05	3915/21.90

L'appendice 9, l'articolo 14 dell'appendice 12 e l'articolo 6 dell'appendice 13 CNM sono adeguati in base ai dati summenzionati (aumento di Fr. 20.– mensili o Fr. 0.15 all'ora).

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla cifra **I** della convenzione addizionale 2004.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2004 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

13 gennaio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz